



Riunione del 9 aprile 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 36**

Sono presenti: - Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.  
- Avv. Andrea Ordine - Componente  
- Avv. Antonio Mennuni - Componente – Estensore

**51.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:  
- MONETA SERENA - atleta**

per aver “in violazione degli artt. 17 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 49 lett. b) e f) Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice Sportivo CONI, in data 3 gennaio 2014 diffuso tramite il social network Facebook parole offensive all'onore, alla reputazione ed al decoro della Società VBC Pallavolo Rosa SSDRL “Pomì Castelmaggiore” del seguente tenore letterale. “ Da oggi sono una beck's anche io .... IO TIFO ORNA MICA LA POMI !!! Che vinca o che perda .... è una merda!!!!” .

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dell'atleta sig.ra Moneta Serena in relazione al predetto capo di incolpazione regolarmente contestato.

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l'incolpata faceva pervenire le proprie deduzioni difensive a mezzo di legale di fiducia, all'esito delle quali veniva formalizzato il deferimento.

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 9 Aprile 2014 nella quale l'atleta deferita compariva di persona con l'assistenza del proprio legale Avv. Francesca Livi.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udita la relazione della Procura Federale che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva per l'applicazione a carico dell'incolpata della sanzione richiesta;
- preso atto delle deduzioni dell'incolpata, la cui difesa concludeva per il non luogo a procedere e, in subordine, per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 51, lett. C Reg. Giur;



## OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto trasmesso in data 6 gennaio 2014 alla Procura Federale da parte del sodalizio VBC Pallavolo Rosa SSDRL, in persona del Presidente pro tempore; esposto a mezzo del quale veniva segnalata la condotta dell'atleta sig.ra Serena Moneta accusata di aver diffuso, in data 3 gennaio 2014, tramite il social network Facebook, le frasi riportate nel capo di incolpazione, ritenute lesive dell'onore e del decoro del sodalizio esponente; in allegato all'esposto veniva trasmessa copia della pubblicazione incriminata, che risultava aver ricevuto la visita e l'approvazione del messaggio da parte di 138 persone.

Il fatto nella sua storicità deve ritenersi accertato sia perché asseverato dalla prova documentale acquisita dalla Procura Federale, sia perché esplicitamente ammesso dall'incolpata, se pur con soggettive argomentazioni a difesa, tanto nella memoria trasmessa alla Procura, quanto nelle dichiarazioni rese in udienza dinanzi a questa Commissione.

Parimenti, non vi è dubbio che le frasi pubblicate dall'incolpata sul social network Facebook integrino una potenziale lesione della reputazione e del decoro del sodalizio esponente (e del relativo sponsor) e che la condotta ascritta all'atleta rappresenti una chiara violazione degli obblighi di lealtà e probità sportiva al cui rispetto ogni atleta è tenuto, non solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Statuto FIPAV e dell'art. 19 R.A.T., ma anche dalle comuni regole del buon senso.

Né pare, a giudizio di questa Commissione, che possa essere invocata come scriminante l'esistenza di rapporti tesi tra le opposte tifoserie, giacché tale tensione avrebbe dovuto indurre ancor di più l'atleta ad astenersi dal postare commenti quale appunto quello oggetto del presente procedimento.

Risulta pertanto accertata la responsabilità dell'incolpata e la conseguente assoggettabilità della medesima ad idonea sanzione.

In tale ottica, va però evidenziato come l'atleta in data 6 gennaio 2014 e pertanto a soli tre giorni di distanza dal post pubblicato su Facebook ed ancor prima di ricevere notizia dell'esposto, postava un nuovo messaggio a mezzo del quale cercava di ridimensionare l'episodio, sottolineando lo spirito ironico del messaggio, esprimendo la propria gratitudine per il sodalizio esponente, nel quale aveva peraltro militato, ed invitando i tifosi a fare *“commenti sulla pallavolo e non su quello che le giocatrici fanno o dicono su facebook”*.

Tale comportamento, suffragato dall'atteggiamento collaborativo palesato dall'atleta, oltre che integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 51, lett. c) Reg. Giur., peraltro invocata dalla difesa dell'incolpata, deve essere comunque apprezzato per la spontaneità e l'immediatezza che evidenzia, essendo valso con ogni probabilità ad attenuare le conseguenze del precedente post.

Fermo restando quanto sopra evidenziato in ordine alla portata potenzialmente offensiva del messaggio pubblicato dall'incolpato, questa Commissione ritiene che debba altresì essere sottolineato il fatto che alcune delle frasi usate – ed invero proprio quelle maggiormente lesive – risultano estrapolate da un coro ideato ed intonato, con ogni pretesto, dalla tifoseria del sodalizio Pallavolo Ornabasso



ssdarl, che vanta appunto una storica rivalità con il sodalizio esponente; coro il cui testo integrale è da tempo sul web ed è ben noto a tutti gli interessati.

Tale circostanza, lungi dal costituire scriminante per l'atleta, vale comunque a mitigare l'efficacia lesiva della condotta ascritta all'incolpata ed a ricondurre l'esternazione della medesima in un contesto dove ironia e captatio benevolentiae sembrano aver recitato un ruolo preminente rispetto ad una specifica volontà di ledere l'altrui reputazione.

Per le ragioni che precedono, ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti contestate e tenuto conto delle altre circostanze ravvisabili nella condotta dell'atleta, visto il comma 2 dell'art. 51 Reg. Giur, questa Commissione ritiene di dover applicare la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico dell'atleta Moneta Serena la sanzione dell'ammonizione con diffida.

**f.to IL PRESIDENTE**  
Avv. Antonio Amato

Roma, 17 aprile 2014